



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE  
*Servizio II – Segreteria CIAE II*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0009247 P-4.22.1

del 05/12/2013



8620217

Al Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

Alla Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c. Al Ministero Affari Esteri  
Nucleo di Valutazione - DGUE

Alla Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. COM (2013) 769.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio  
Coordinamento Politiche UE  
Cons. Fiorenza Barazzoni



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*


SECRETARIATO GENERALE

SERVIZIO IV – AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Segretariato Generale

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0037336/SG del 04/12/2013  
SERVIZIO IV

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0009242 A-4.22.3  
del 04/12/2013



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Comunitarie  
Ufficio Coordinamento Politiche UE  
Segreteria CIAE – Servizio II  
c.a. Capo dell'Ufficio  
Cons. Fiorenza Barazzoni

e, p.c.

All'Ufficio Legislativo  
SEDE

**Oggetto:** Informazione qualificata – Richiesta di relazione

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento UE n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.

- Codice Consiglio: 15889/13
- Codice proposta: COM(2013) 769 final
- Codice istituzionale: 2013/0377 (COD)
- Riferimento DPE: OI 134

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si allega per i seguiti di competenza la citata relazione redatta dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 234/2012.

Cordialmente

Dirigente Servizio IV  
Dott.ssa Federica Fricano

**Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici**

**Oggetto dell'atto**

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 (relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea) per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

- Codice del Consiglio: 15889/13
- Codice della proposta: COM (2013) 769 final
- Codice interistituzionale: 2013/0377 (COD)
- Riferimento DPE: OI 134

**Premessa: finalità e contesto**

Alla conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha nel dicembre 2012, le 192 parti del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) hanno adottato un emendamento al protocollo: "emendamento di Doha". L'emendamento istituisce il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, che inizia il 1° gennaio 2013 e termina il 31 dicembre 2020.

Ai sensi dell'emendamento di Doha, l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda si impegnano a limitare le emissioni di gas a effetto serra medie annue (GHG), nel periodo dal 2013 al 2020, all'80% delle loro emissioni dell'anno di riferimento (in genere il 1990)

Questo impegno si basa sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui al pacchetto "clima-energia" adottato nel 2009, in particolare il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS dell'UE) e la decisione sulla ripartizione degli oneri.

Questo approccio è in linea con le conclusioni del Consiglio del marzo 2012 che affermavano che l'impegno comune dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda dovevano basarsi sul pacchetto "clima ed energia", ma anche che gli obblighi di riduzione delle emissioni dei singoli Stati membri nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto "non supereranno i loro obblighi convenuti nella legislazione dell'Unione europea".

L'articolo 4 del protocollo di Kyoto consente alle parti di adempiere congiuntamente i loro rispettivi impegni. L'Unione europea e i suoi Stati membri si sono avvalsi di tale opzione quando hanno ratificato il protocollo di Kyoto nel 2002 e attuato il suo primo periodo di impegno

Nel corso dei negoziati sull'emendamento di Doha, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno dichiarato che ancora una volta erano intenzionati ad adempiere i loro impegni congiuntamente per il secondo periodo di impegno, questa volta insieme all'Islanda.

In caso di mancata realizzazione dell'impegno comune, tuttavia, ciascuna delle parti è considerata responsabile per il proprio livello di emissioni stabilito nell'accordo sull'adempimento congiunto. Il protocollo di Kyoto impone pertanto alle parti di un accordo sull'adempimento congiunto di stabilire e notificare con il deposito dei loro strumenti di accettazione, i rispettivi livelli di emissione assegnati a ciascuna parte dell'accordo sull'adempimento congiunto. I termini dell'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda figurano nell'allegato I della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e all'adempimento congiunto dei relativi impegni. I termini saranno inclusi anche nell'accordo bilaterale con l'Islanda, per il quale la Commissione, nel giugno 2013, ha proposto al Consiglio una raccomandazione concernente un mandato di negoziato. Una volta approvati, questi

termini, che comprendono anche i rispettivi livelli di emissione, devono essere notificati all'UNFCCC, quando l'Unione Europea, i suoi Stati membri e l'Islanda depositano congiuntamente il loro strumento d'accettazione dell'emendamento di Doha.

Il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto manterrà e, in qualche misura, rafforzerà il sistema organico esistente di contabilizzazione delle emissioni per garantire la trasparenza dell'operato delle parti e il rispetto degli obblighi loro imposti. Al centro di questo sistema si trova l'obbligo, per ciascuna delle parti che si è assunta un impegno, di calcolare una quantità assegnata. Questa quantità assegnata rappresenta le tonnellate che ogni parte è autorizzata ad emettere nel corso del periodo di impegno, in equivalente biossido di carbonio (CO<sub>2</sub> equivalente). È rilasciata sotto forma di unità di quantità assegnata (AAU) nel registro nazionale di ciascuna parte. Nell'ambito dell'accordo sull'adempimento congiunto di cui all'allegato II della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e all'adempimento congiunto dei relativi impegni, l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda sono responsabili per il rilascio nei loro registri nazionali di AAU che rappresentano le rispettive quantità assegnate.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **A. 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

La base giuridica della proposta è l'articolo 192, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

La presente proposta modifica la base giuridica, contenuta nel regolamento sul meccanismo di monitoraggio, che consente alla Commissione di adottare atti non legislativi che integrano nel diritto dell'Unione regole concernenti elementi non essenziali per la contabilizzazione delle unità di Kyoto dopo il 2012. Gli elementi essenziali per quanto riguarda gli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda, la loro attuazione e l'adempimento congiunto sono stabiliti in una serie di strumenti giuridici, tra cui la proposta separata di decisione del Consiglio per la ratifica dell'emendamento di Doha.

Al fine di istituire un sistema di registri efficiente che attui i nuovi requisiti in materia di gestione dell'unità nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, è necessario modificare l'articolo 10 del regolamento sul meccanismo di monitoraggio (525/2013). Il suo campo di applicazione deve essere ampliato in modo da comprendere tutti gli aspetti tecnici per quanto la gestione di unità nei registri nazionali, come previsto dal protocollo di Kyoto, dall'emendamento di Doha e dalle decisioni adottate a norma di tali strumenti per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

Visto il contenuto delle norme che devono essere adottate negli atti giuridici previsti dalla presente proposta secondo quanto sopra specificato, anche tali atti devono essere adottati come atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, analogamente a quanto previsto nell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sul meccanismo di monitoraggio.

Un atto delegato integra le norme essenziali, precisandone il tenore e fissando le modalità dettagliate. È diverso da un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri. Come già menzionato, i requisiti in materia di contabilizzazione che si applicano dopo il 2012 non derivano esclusivamente dalla legislazione dell'UE, ma si basano in larga misura su norme concordate a livello internazionale. Inoltre, esse non vengono attuate dagli Stati membri da soli, ma sono applicabili anche alla stessa Unione europea, imponendo un obbligo alle istituzioni dell'UE. Come sancito dall'articolo 290 del TFUE, gli atti delegati prevista nella presente proposta non sono

destinati ad armonizzare l'applicazione di eventuali norme essenziali, ma piuttosto a precisare ulteriori dettagli tecnici specifici per l'attuazione del protocollo di Kyoto dopo il 2012.

#### **A.2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

Poiché l'obiettivo dell'intervento prospettato, vale a dire la modifica del regolamento esistente relativo al meccanismo di monitoraggio, può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente proposta di regolamento tiene conto del principio di sussidiarietà.

#### **A.3. Rispetto del principio di proporzionalità**

In relazione al principio di proporzionalità, la presente proposta disciplina solo gli elementi che risultano necessari ai fini del corretto funzionamento del meccanismo e del conseguimento delle finalità del trattato.

### **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

#### **B.1. Valutazione del progetto e urgenza**

La Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è stata presentata nel corso della riunione del Gruppo Ambiente dell'UE il 28 novembre scorso. Il negoziato deve essere ancora avviato.

#### **B.2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

In merito alle modifiche proposte non si individuano particolari elementi critici.

#### **B.3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune**

Il testo è stato discusso preliminarmente una sola volta in sede di Gruppo Ambiente del Consiglio Europeo e ci si riserva comunque la possibilità di fornire ulteriori elementi nel caso emergessero nel corso del negoziato.

### **C. Valutazione d'impatto**

#### **C.1. Impatto finanziario**

Tale modifica del regolamento non comporta a nostro avviso spese aggiuntive a carico del bilancio nazionale, ma questo può essere approfondito e discusso successivamente.

##### ***Copertura finanziaria a carico del bilancio UE***

L'impegno dell'Unione europea si basa sul pacchetto "clima ed energia", già adottato nel 2009. Ci si riserva comunque la possibilità di fornire ulteriori elementi nel caso emergessero nel corso del negoziato.

##### ***Copertura finanziaria a carico del bilancio nazionale***

Tale modifica del regolamento non comporta a nostro avviso spese aggiuntive a carico del bilancio nazionale, ma questo può essere approfondito e discusso successivamente.

**C.2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

Ci si riserva la possibilità di fornire ulteriori elementi nel caso emergessero nel corso del negoziato.

**C.3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

Dall'esame preliminare non si rilevano elementi degni di nota.

**C.4 Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Ci si riserva di fornire elementi sulla base degli elementi che scaturiranno dai futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma in esame.

**C.5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Non si rilevano impatti diretti su cittadini e imprese. Ci si riserva comunque la possibilità di fornire ulteriori elementi nel caso emergessero nel corso del negoziato.

**Altro**